



LA LEGGE CONTRO IL REATO DI MALTRATTAMENTO DEGLI ANIMALI

10 ANNI DOPO

RISULTATI, CRITICITA', PROSPETTIVE

Venerdì 6 giugno 2014 - Auditorium di Via Rieti 11 – Roma

LA NECESSARIA MODIFICA DELLA LEGGE 189/2004 A TUTELA DEGLI ANIMALI. LE PROPOSTE DELLA LAV

La legge 189 del 2004 è una legge importante che ha segnato un radicale cambiamento epocale nella tutela giuridica degli animali, introducendo ipotesi delittuose a contrasto dei crimini contro gli animali, quali il delitto di uccisione, di maltrattamento, di combattimenti tra animali (art 544 bis, ter, quater e quinquies c.p.). Il nuovo quadro normativo ha permesso in questi dieci anni di iniziare ad intervenire con maggiore efficacia nelle enormi sacche di illegalità connesse all'uso di animali a fini commerciali, dove è molto radicato il fenomeno di maltrattamento generalizzato. Una legge che ha introdotto per la prima volta il delitto di uccisione di animale, rendendo penalmente perseguibile colui che uccide un singolo animale, sia se l'uccisione è necessaria per motivi cosiddetti 'umanitari' - se attuata con metodi crudeli (uccisione con crudeltà) - sia se l'uccisione non è in alcun modo necessitata. La legge 189 ha stabilito poi un principio fondamentale, ovvero quello della doverosità della confisca degli animali vittime di maltrattamento e di delitti contro gli animali in generale. Un passo epocale, se si pensa che prima gli animali, a seguito di condanna, erano di fatto restituiti ai colpevoli, che potevano così reiterare tali condotte. In definitiva, tanti buoni principi, che hanno permesso in questi primi dieci anni di applicazione di ottenere importanti risultati nella concreta tutela giuridica degli animali; risultati positivi ma che costituiscono un importante punto di partenza per migliorare la norma e la sua applicazione in favore di una tutela degli animali maggiormente efficace.

Alla luce degli sviluppi giurisprudenziali, della normativa internazionale e comunitaria a tutela degli animali, una per tutti l'art 13 del TFUE che riconosce

l'animale quale essere senziente e ne prevede specifiche tutele, non può che ritenersi necessaria ed anzi urgente una modifica come quella che la LAV propone che adegui il quadro normativo alle incongruenze e problematiche che si sono manifestate in questi dieci anni, inasprendo le sanzioni affinché tali reati siano davvero da monito nei confronti di chi intende delinquere con animali. Pertanto tali disposizioni a distanza di quasi dieci anni devono essere armonizzate, integrate ed implementate alla luce delle problematiche giuridiche e pratiche emerse nell'applicazione sul campo della norma, in vista di una effettiva e concreta tutela degli animali, *ratio* della norma e dell'intervento del legislatore. Dalle evidenze di questa esperienza applicativa, proponiamo nuove disposizioni in materia nonché integrazioni e modifiche di quelle esistenti, in perfetta sintonia con i principi dell'ordinamento giuridico e le disposizioni di rango comunitario.

Riteniamo necessaria una modifica normativa più stringente per quanto riguarda le feste popolari con animali ed i combattimenti, punendo, ad esempio, anche chi partecipa a tali eventi e non solo gli organizzatori, al fine di fungere da maggiore deterrente per questo tipo di attività illecite che come è noto hanno un folto pubblico. Sono auspiccate alcune estensioni alla previsione della confisca degli animali, dopo attenta analisi dell'applicazione concreta della misura accessoria. In primis l'applicazione della confisca anche in caso di conclusione del procedimento penale con decreto penale di condanna di cui all'art 459 c.p.p. ricomprendendo anche la fattispecie di delitto tentato, rapportata ai delitti contro gli animali, nonché l'ipotesi contravvenzionale di cui all'art 727 c.p. che inspiegabilmente non aveva previsione formale di confisca obbligatoria comunque disposta dalla giurisprudenza in relazione all'art 24 c.p.p.

Altro punti fondamentali sono l'introduzione delle fattispecie colpose di cui ai reati di uccisione e maltrattamento nonché alcune specifiche aggravanti per tali delitti, nonché la riformulazione dell'art 727 bis nella direzione di un inasprimento delle sanzioni.

E' inoltre necessaria l'abrogazione dell'art 19 ter delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale in quanto articolo pleonastico che ha creato forte confusione rispetto ai principi di specialità dell'ordinamento giuridico che già disciplinano il rapporto tra norma penale e amministrativa a tutela degli animali.

Proporremo poi l'inserimento del divieto di alienazione e abbattimento di animali oggetto di procedimento penale in attesa di sentenza definitiva, se non agli enti di cui al primo comma dell'art 19 quater che perseguono gli interessi lesi dai reati o loro

sub affidatari; l'introduzione di specifiche ed importanti disposizioni sulla custodia giudiziaria di animali vivi che deve avere una regolamentazione speciale visto il 'bene sui generis' di cui trattasi ovvero essere senziente vittima ed oggetto di reato, in particolare è previsto l'affido diretto alle associazioni e loro sub affidatari mediante loro cessione definitiva.

Consideriamo positivamente la modifica dei poteri processuali degli enti a tutela degli animali di cui all'art 19 quater come "interventori necessari" nei giudizi cautelari reali e nell'appello e riesame di sequestro preventivo e probatorio, vista la specifica qualifica che rivestono.

Riteniamo poi fondamentale l'abrogazione della limitazione delle attività delle guardie zoofile ai soli animali d'affezione, l'allargamento dello stato di necessità anche alle ipotesi in cui il fatto è commesso per salvare un animale, nonché l'inserimento della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e degli enti anche in relazione ai reati contro gli animali, in considerazione del fatto che la maggior parte di questi crimini è commesso proprio nell'ambito di attività commerciali.

E' necessario integrare la normativa in vigore con un articolo *ad hoc* che contrasti la zooerastia e gli atti di sadismo sessuale a danno di animali. Si tratta di un fenomeno preoccupante che suscita allarme sociale sempre maggiore. La proposta prevede l'istituzione di un delitto apposito che punisca gli atti sessuali con animali, la diffusione di materiale zoopornografico anche via internet, il turismo sessuale, l'istigazione a commettere atti di zooerastia.

Chiediamo che lo Stato garantisca la presenza sul territorio nazionale di Centri di accoglienza di animali vittime di reato anche utilizzando, su ordine del Prefetto vista l'emergenza, strutture già esistenti, disposizione fondamentale per poter garantire l'effettiva applicazione della norma e garantire le misure cautelari necessarie nelle more del giudizio, nonché l'impegno dello Stato e dei Ministeri competenti nel promuovere e realizzare con frequenza annuale percorsi formativi di loro tutela, anche al fine di prevenire ipotesi delittuose nei confronti degli animali.

E' ormai improrogabile la riforma della disciplina del fondo di dotazione per gli animali sequestrati e confiscati che rimane la parte totalmente disapplicata della legge 189/2004. L'alto numero di animali sequestrati in questi anni ha posto il problema della custodia degli stessi, dei centri e delle risorse per il loro mantenimento e cura. Lo Stato, le associazioni animaliste e centri privati di detenzione hanno sopportato il costo di allestimento di strutture adeguate e di mantenimento e cura degli animali. Coloro che hanno esercitato maltrattamento non hanno avuto conseguenze di carattere economico da attività che si basavano proprio sullo sfruttamento

economico, trasferendo i costi delle loro azioni criminose su altri soggetti. Urge una riforma che “internalizzi” i costi della gestione degli animali in capo ai settori di utilizzo economico degli stessi secondo principi già ampiamente presenti nel nostro sistema economico, come ad esempio il sistema dei diritti CITES. La proposta è quindi quella di introdurre un “contributo per la gestione degli animali sequestrati e confiscati”, contributo di piccola entità ma che tuttavia sia “internalizzato” sulle attività economiche e calcolato sul singolo animale. Tale contributo deve alimentare il fondo di dotazione previsto dalla Legge 189/2004 e dovrebbe essere in capo a tutte le attività economiche sugli animali. Il fondo dovrebbe inoltre essere reso accessibile alle Procure affinché superino le documentate resistenze al sequestro per carenza di fondi, problema che in questi anni ha visto l’assurda conseguenza di animali posti sotto sequestro e lasciati in custodia al soggetto cui sono stati sequestrati. Sono previsti anche provvedimenti per stabilire i requisiti e le procedure per la stipula di convenzioni con enti e strutture affidatari degli animali sequestrati, al fine di evitare speculazioni da parte di soggetti privati.

Infine un punto critico per la reale applicazione della normativa in questione è stato fino ad oggi il problema (più culturale che procedurale) della dichiarazione di presunta “non competenza” da parte di diversi organi di polizia statale e locale, anche in sede di richiesta di intervento non anonima e documentata. Tali soggetti di PG rifiutano a volte l’intervento asserendo che tale normativa non rientra nella loro competenza ed il segnalante dovrebbe rivolgersi ad altro organo di PG, magari “specializzato”. Questo stato di cose crea aree di mancata o rallentata applicazione delle norme in esame.

Premesso che tali prese di posizione sono del tutto illegittime perché – sulla carta – è pacifico che tali reati sono di competenza trasversale di tutti gli organi di PG statali e locali senza nessuna esclusione, ma preso atto che tale concetto incontestabile è spesso disapplicato, sarebbe utile inserire nel Codice Penale in calce agli articoli in esame o – meglio – nel Codice di Procedura Penale la espressa previsione che i reati in danno degli animali sono di competenza obbligatoria di tutti gli organi di polizia giudiziaria statali e locali anche ai fini dei sequestri rituali.